

Firmato digitalmente da:

Gianteo Tamburiello

CN = Tamburriello  
Gianteo


C = IT

GIUSEPPE IACOVIELLO

Pubblicato il 07/06/2023

N. 00360/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00514/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 514 del 2022, proposto da Antonio Castelgrande, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianteo Tamburiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Iacoviello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Lopergolo Giuliano, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- della Determinazione 24 agosto 2022 n. 822 della Regione Basilicata- Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale- Sede Potenza;
- della Determinazione della Regione Basilicata - Direzione Generale per le Politiche Agricole n. 485 del 15 giugno 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 28/10/2022, sono stati impugnati gli atti specificati in epigrafe ed in particolare la determinazione della Regione Basilicata, n. 822 del 24/8/2022, nella parte in cui ha ritenuto non ammissibile la domanda di aiuto, presentata dal ricorrente in relazione alla Misura 6- Sottomisura 6.1, "Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori".

1.1. Tale determinazione è motivata in quanto *"l'azienda ha una dimensione economica espressa in termini di PLS (n.d.r. Produzione Lorda Standard) inferiore a (n.d.r. euro) 12.000"*, valore minimo prescritto dall'art. 5, punto 5, del Bando della misura (*"L'azienda deve avere una dimensione economica espressa in termini di Produzione Lorda Standard (Standard Output - SO) non inferiore a 12.000,00. (...) Le soglie minima e massima per l'ammissibilità espresse in standard output sono determinate con riferimento all'indagine RICA/INEA per l'analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e dei loro risultati economici (Allegato 1 al presente bando) ed alle determinazioni dipartimentale per la gestione di casi particolari. Ai fini del suddetto calcolo si farà riferimento all'ultima scheda di validazione, validata prima della domanda sul portale SIARB. In sede istruttoria si farà riferimento all'OTE rilevabile dal FA e alle eventuali specifiche ricavabili da relazione asseverata di tecnica abilitato"*), risultando, sulla base dell'ultima scheda di validazione, antecedente alla presentazione della domanda sul dedicato portale, una dimensione economica aziendale pari ad euro 714,74.

1.2. L'impugnazione è diretta a contestare la legittimità di detto assunto motivazionale, in quanto non sarebbe stato correttamente apprezzato il bene aziendale costituito da una serra fungaia riscaldata di mq. 110, il cui valore Produzione Lorda Standard (Standart Output- SO) sarebbe pari ad euro 41.883,6, determinato in applicazione dei coefficienti indicati nella Tabella RICA/INEA, ai quali l'Amministrazione avrebbe dovuto attenersi in coerenza con il chiarimento reso relativamente al richiamato art. 5, punto 5 (*“Per il calcolo dello S.O. si farà riferimento all’OTE rilevabile dal FA e alle eventuali specifiche ricavabili da relazione asseverata del tecnico abilitato. In caso di differenze, tra il valore dello S.O. di una produzione o allevamento, fra il FA e la Tabella RICA / INEA, si farà riferimento sempre e solo alla Tabella RICA / INEA. (Allegato 1) ed eventualmente alla D.D. n° 956 del 25/10/2021”*).

2. La Regione Basilicata, malgrado rituale intimazione, non si è costituita in giudizio.

3. Con ordinanza in data 24/11/2022 è stata respinta l'incidentale domanda di sospensione cautelare.

4. All'udienza pubblica del 24/5/2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato.

Ed invero, risulta documentalmente provato – come ritenuto dalla Regione e sulla base di quanto risultante dall'ultima tabella di validazione del relativo fascicolo aziendale (in data 10/1/2022) - che la dimensione economica dell'azienda del ricorrente, espressa in termini di Produzione Lorda Standard (Standart Output- SO), è di euro 714,74, dunque largamente inferiore al valore minimo di euro 12.000,00 prescritto, ai fini dell'ammissibilità, dall'art. 5, punto 5, della *lex specialis*.

In tale assorbente prospettiva, l'*agere* amministrativo va esente dalle denunciate censure, tenuto conto del chiaro disposto di tale prescrizione (*“Ai fini del suddetto calcolo si farà riferimento all’ultima scheda di validazione, validata prima della domanda sul portale SIARB”*).

Né può soccorrere, in senso contrario, il tenore del richiamato chiarimento fornito

dall'Amministrazione a detta prescrizione (profilo su cui è incentrato il gravame), in quanto tale precisazione interpretativa – coerentemente con l'inequivoca ed inderogabile portata precettiva della legge della procedura – lascia chiaramente desumere come il valore di Produzione Lorda Standard risultante dalla Tabella RICA/INEA (preminente su quello certificato nel fascicolo aziendale) debba essere necessariamente corroborato da una “*relazione asseverata del tecnico abilitato*” (in coerenza con una condivisibile regola di affidabilità probatoria); documento, quest'ultimo, che, tuttavia, non è stato prodotto dall'onerato ricorrente nell'ambito dell'istruttoria procedimentale, come condivisibilmente rilevato dall'Amministrazione nel verbale di riesame del 20/7/2022.

6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.

7. In difetto di costituzione di controparti, nulla deve disporsi in materia di spese di lite (anche relativamente alla fase cautelare).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Benedetto Nappi, Consigliere

Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Paolo Mariano**

**IL PRESIDENTE**  
**Fabio Donadono**

IL SEGRETARIO